



ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI PER ANZIANI

“Cardinale Corradino Bafile”

DEL COMUNE DI L'AQUILA

Residenza Assistenziale per Anziani (RAA) “Ex ONPI”

CONTRATTO INDIVIDUALE DI RICOVERO PER L'INGRESSO NELLA RESIDENZA DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

TRA

L'Istituzione “Centro Servizi per Anziani” del Comune di L'Aquila, con sede in L'Aquila, 67100, Via Capo Croce n. 1, C.F. 93021690669, in persona del Direttore _____, nato _____, il _____, in virtù del potere di stipula degli atti contrattuali nell'interesse di questa Amministrazione, ex art. 23 del Regolamento dell'Ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 2 febbraio 1995, di seguito denominata **Istituzione**;

E

Il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ in data _____, residente in _____, C.F. _____, (possono essere ammessi i soggetti anziani non autosufficienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo), di seguito denominato **ospite**;

E

Il/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ in data _____, residente in _____, C.F. _____, di seguito denominato **garante**.

Con il presente atto, le parti, come sopra individuate, convengono quanto segue.

ART. 1 - INGRESSO NELLA RESIDENZA

Il/la Sig./Sig.ra _____ è ammesso/a nella Residenza Assistenziale per Anziani (RAA) “Ex ONPI” del Comune di L'Aquila, a far data dal _____.

ART. 2 - PAGAMENTO RETTA

La tariffa giornaliera prevista per il ricovero di persone anziane non autosufficienti è quella fissata con decreto Regionale del Commissario ad acta n° 91 del 12 agosto 2014 (pubblicato sul BURA

n° 100/S in data 12 settembre 2014, con il quale la Regione Abruzzo ha inteso rettificare le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n° 662 del 1 agosto 2002), che prevede una quota a carico del Servizio Sanitario Nazionale per un importo pari ad € 35,375 (diconsi euro trentacinquevirgolatrecentosettantacinque), ed una quota a carico dell'utente dell'importo pari a € 35,375 (diconsi euro trentacinquevirgolatrecentosettantacinque), eventualmente integrata dal Comune nel quale l'ospite aveva la residenza prima del ricovero.

L'ospite ed il suo garante si impegnano a pagare la retta e dichiarano di disporre di redditi sufficienti, propri ovvero integrati dal Comune di residenza, in misura adeguata ad assicurare il pagamento della retta medesima, nonché di avere la disponibilità di una somma mensile per spese personali.

ART. 3 - CAUZIONE

L'ospite ed il garante hanno l'obbligo di depositare una cauzione pari ad € 154,96 (diconsi euro centocinquantaquattro/96).

Tale deposito cauzionale potrà essere utilizzato per il rimborso delle telefonate ovvero per le spese personali.

Il deposito dovrà essere reintegrato prima dell'esaurimento dello stesso.

ART. 4 - MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA RETTA E DELLA CAUZIONE

Gli ospiti hanno l'obbligo di versare la retta, per il mese precedente, entro il giorno 5 del mese successivo.

In conformità a quanto previsto dall'art. 14 dell'accordo contrattuale sottoscritto con la Regione Abruzzo, per il periodo di eventuale ricovero in struttura ospedaliera l'ospite, al fine di conservare il posto letto, corrisponderà alla Struttura "Ex ONPI" il 50% della tariffa giornaliera per i primi 15 (quindici) giorni di ricovero, ovvero l'importo di € 17,68 (diconsi euro diciassette/68), mentre dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale l'ospite perderà il diritto al posto letto e sarà considerato dimesso dalla Residenza.

L'eventuale variazione della retta o della cauzione verrà comunicata con un termine di preavviso di giorni 30, entro il quale l'ospite ed il suo garante dovranno dichiarare se accettano o meno la nuova tariffa ovvero se optano per le dimissioni dalla Struttura.

Le rette e la cauzione dovranno essere versate per il tramite della Tesoreria dell'Istituzione "Centro Servizi per Anziani", Banca Popolare della Emilia Romagna: i versamenti potranno essere effettuati presso qualsiasi filiale del predetto Istituto bancario, specificando che il beneficiario dell'accredito è l'Istituzione "Centro Servizi per Anziani" del Comune dell'Aquila: a tal riguardo, sarà cura degli uffici dell'Istituzione indicare le coordinate bancarie del relativo conto corrente.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL GARANTE

Il garante è colui al quale è affidata la presa in carico dell'ospite ed è il suo referente per quanto possa occorrere in ordine, a mero titolo esemplificativo, al pagamento della retta, al mantenimento della rete familiare, all'acquisto di beni personali, etc.

Il garante, nei rapporti con l'Istituzione CSA, è da ritenersi il referente per ogni problematica afferente l'ospite ed è responsabile, in via solidale con l'ospite medesimo, nei confronti della Struttura quanto al pagamento della retta, indipendentemente dalla presenza di altri familiari coobbligati, ai sensi dell'art. 433 c.c..

Nel caso in cui non vi sia una persona che possa indicarsi come referente dell'ospite, le funzioni di garante vengono svolte dal Coordinatore della Struttura, con esclusione dell'assunzione dell'obbligo inerente il pagamento della retta.

ART. 6 - SERVIZI EROGATI AGLI OSPITI

Nella Residenza sono assicurati all'utente i seguenti servizi:

Servizi alberghieri

- sistemazione in camera singola;
- uso delle stanze comuni;
- vitto completo, con possibilità di regimi dietetici personalizzati in base alle diverse esigenze di ciascun ospite;
- fornitura biancheria da camera e da bagno;
- lavaggio e cura della biancheria da camera e da bagno;
- lavaggio e cura del vestiario personale, il cui costo è a carico dell'ospite;
- lavaggio e cura della biancheria intima;
- igienizzazione ambienti;
- servizio di portineria e centralino;

Servizi sociali

- Servizio sociale professionale;
- Servizio psicologico;
- Attività ricreativa e di socializzazione;
- servizio religioso;

Servizi socio assistenziali

- assistenza alle persone nell'igiene e nella cura della persona;
- assistenza socio - sanitaria diurna e notturna;

Servizi sanitari

- assistenza medica;
- assistenza infermieristica;
- fisioterapia.

Le spese relative ad ulteriori servizi (parrucchiera, podologa, ecc.) sono a carico dell'ospite.

Tutti i servizi erogati dalla Residenza sono analiticamente descritti nella Carta dei Servizi di questa Istituzione.

ART. 7 - ASSISTENZA SANITARIA

Tutti gli ospiti fruiscono delle ordinarie prestazioni di cui al Servizio Sanitario Nazionale, secondo la normativa vigente. Ciascun anziano si avvale, pertanto, del proprio medico di Medicina Generale.

L'Istituzione CSA ha l'obbligo di erogare nella Residenza soltanto ed esclusivamente le prestazioni autorizzate ed accreditate dalla Regione Abruzzo e dalla competente ASL.

ART. 8 - CUSTODIA VALORI

L'Istituzione CSA non assume responsabilità alcuna in ordine a beni o valori conservati nelle stanze degli ospiti.

ART. 9 - ORARIO DELLE VISITE

L'orario delle visite è consentito dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

I visitatori dovranno mantenere un contegno tale da rispettare le regole della corretta educazione, evitando di arrecare disturbo alla vita comunitaria e favorendo la serenità degli ospiti.

Si fa obbligo ai visitatori di moderare il volume degli apparecchi radio e di ogni altro dispositivo.

ART. 10 - RAPPORTI TRA GLI OSPITI ED IL PERSONALE IN SERVIZIO

I rapporti tra gli ospiti ed il personale in servizio nella Residenza devono essere improntati al reciproco rispetto, in un clima di corretta e cordiale collaborazione.

E' fatto divieto al personale della Residenza di accettare doni o mance, di qualsiasi natura, dagli ospiti o dai loro familiari.

Gli anziani ed i loro parenti non possono pretendere dal personale della Struttura prestazioni non contemplate nel precedente art. 6 e/o, comunque, dalla normativa vigente.

ART. 11 - DIMISSIONI

Configurano cause di dimissione dalla Residenza "Ex ONPI" le seguenti fattispecie:

- a) rientro in famiglia;
- b) trasferimento in altra struttura per decisione dell'ospite e/o del familiare;
- c) ricovero in ospedale per un periodo superiore a gg. 15 (quindici);
- d) trasferimento in altra struttura conseguente alla valutazione della competente Unità di Valutazione Multidimensionale della ASL;
- e) mancato pagamento della retta per due mensilità consecutive.

Nel caso di dimissione conseguente alla fattispecie sub a), il garante dovrà darne comunicazione all'Istituzione con un preavviso di almeno 15 giorni ed in forma scritta.

L'ospite avrà diritto alla restituzione della cauzione.

ART. 12 - MANCATO PAGAMENTO DELLA RETTA

Il mancato pagamento della retta per due mesi consecutivi, da parte dell'ospite e/o del garante dello stesso, senza valida motivazione riconosciuta dall'Istituzione CSA, produrrà la dimissione dell'ospite dalla Struttura, con incameramento della cauzione, salvo il diritto a pretendere il pagamento delle rette inevase.

ART. 13 – DECESSO

In caso di decesso dell'ospite, i familiari del medesimo dovranno porre la Residenza nelle condizioni di riconsegnare gli effetti personali e quanto di proprietà del defunto agli aventi diritto, che abbiano legittimamente attestato tale qualità.

Trascorsi mesi sei dal decesso, l'Istituzione CSA non assume responsabilità in ordine agli effetti personali del defunto non ritirati (ad eccezione di somme di denaro ed oggetti preziosi).

Le spese delle esequie sono a carico degli eredi.

AR. 14 - DIVIETO DI FUMO

In tutta la Struttura vige il divieto di fumare. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto, le parti stabiliscono esclusivamente competente il foro di L'Aquila.

ART. 16 - CONSENSO PRIVACY

L'ospite ed il garante dichiarano di essere informati e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n° 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), per le finalità espressamente indicate nella “nota

informativa”, che si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

ART. 17 – REGISTRAZIONE E RINVIO

Le parti stabiliscono che il presente contratto verrà registrato in caso d'uso.

Per quanto non espressamente in esso previsto, si fa rinvio alle norme vigenti.

L'AQUILA, _____

IL/LA SIG./SIG.RA _____ (OSPITE)

IL/LA SIG./SIG.RA _____ (GARANTE)

PER L'ISTITUZIONE IL DIRETTORE _____

Per accettazione espressa ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. degli art.li 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16.

L'AQUILA, _____

IL/LA SIG./SIG.RA _____ (OSPITE)

IL/LA SIG./SIG.RA _____ (GARANTE)

PER L'ISTITUZIONE IL DIRETTORE _____

Si dà espressamente atto che la sottoscrizione dell'ospite è avvenuta alla presenza dei testi _____ .

FIRMA _____

FIRMA _____